



Qualche giorno fa è uscita la risoluzione 14 dell'Agenzia delle Entrate che obbliga i fornitori di servizi di conservazione sostitutiva a stampare e acquisire nuovamente via scanner i file fattura ricevuti dai propri clienti.

Prima di riportare il parere del nostro consulente legale, l'avvocato Andrea Lisi vorrei soffermarmi sul fatto che le sempre più frequenti risposte dell'Agenzia delle Entrate alle società istanti, non fanno che seminare confusione e timore nel procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti fiscali. Risoluzione dotata di irrilevanza normativa. Risoluzione che non ha effetto erga omnes.

Vorrei ricordare che dal 2004 ad oggi sono stati emanati: un decreto ministeriale, una deliberazione, 2 decreti legislativi e due circolari sulla conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica. Il legislatore ha emanato delle regole per la dematerializzazione dei documenti, ritenendo che solo con l'informatizzazione delle procedure si potesse raggiungere un livello di efficienza. La firma digitale consente di identificare e verificare l'autenticità di un documento informatico, evitando di conseguenza di stampare la carta.

La risoluzione pretenderebbe che il documento dematerializzato si materializzasse su carta per poi essere di nuovo dematerializzato mediante scansione. Vorrei aprire una parentesi soffermandomi anche sul concetto di memorizzazione, il DM all'art. 3 non specifica cosa si intenda per memorizzazione, ossia non dice che il documento debba essere memorizzato su carta.

Per memorizzazione si può anche intendere una riproduzione informatica del documento, sottoscritto con firma elettronica qualificata e marca temporale, per rendere lo stesso documento informatico opponibile ai terzi. La risoluzione si affida al decreto ministeriale, che a sua volta rimanda alle regole tecniche della deliberazione AIPA 42/ 2001. La delibera Aipa non c'è più perché sostituita dalla deliberazione Cnipa nr. 11/2004 che sinceramente semplifica la vita del documento.

Il decreto ministeriale 23 gennaio 2004 è stato scritto prima dell'emanazione del decreto legislativo 82/2005, atto normativo avente forza di legge, e quindi la risoluzione avrebbe dovuto prestare attenzione almeno all'articolo 21 comma 5 del CAD che recita: gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministro delegato per l'innovazione e tecnologie.

Stefania Rampazzo
Marketing & Comunicazione